

*notizie*

ANNO 2025 N. 33 del 25.09.2025

NOTIZIARIO SETTIMANALE

## 3 PROSPETTIVE PER AFFRONTARE L'EXPORT

NEWSLETTER FINANZA  
AGEVOLATA - SCOPRITE LE  
OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE  
(aggiornata a mercoledì 24  
settembre 2025)

*2025 duemilaventicinque*

**ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE  
INDUSTRIE**

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 - Tel. 0376.221823 - Fax  
0376.221815  
E-mail: [info@api.mn.it](mailto:info@api.mn.it)  
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel.0372.458640 -Fax  
0372.38638  
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.  
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149  
del Registro Stampa  
Direttore responsabile: **Paola Daina**  
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.  
Cremona - Via G. Pedone, 20  
Cremona - Via G. Pedone, 20

# **SOMMARIO N. 33/2025**

## **SINDACALE**

- SENATO: USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL LAVORO
- CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI SI ESTENDE AI GENITORI DI BAMBINI DISABILI
- SCADENZIARIO CONTRATTUALE MESE DI SETTEMBRE 2025
- MIN.LAVORO: RAPPORTO DI LAVORO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI – AUMENTATE LE SANZIONI
- CASSAZIONE: CONTRATTO DI PROSSIMITÀ E MINIMALE CONTRIBUTIVO
- CASSAZIONE: REVOCA DELLE DIMISSIONI ANCHE DURANTE IL PERIODO DI PROVA
- CASSAZIONE: LICENZIAMENTO DOPO PATTO DI PROVA NULLO O INESISTENTE
- CASSAZIONE: LAVORARE FINO A 70 ANNI CON ACCORDO
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. – AGOSTO 2025 - INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 AGOSTO 2025 - 14 SETTEMBRE 2025

## **FISCALE**

- DEBITI COMPENSATI CON CREDITI ALTRUI, IL SISTEMA TRIBUTARIO NON LO AMMETTE
- PER LO STATUS DI "FIGLIO A CARICO" NON RILEVA IL COMPIMENTO DEI 30 ANNI
- AGENZIA ENTRATE: ASSICURAZIONE SANITARIA PER PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO ALL'ESTERO
- AGENZIA ENTRATE: INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO – APPLICABILITÀ DELL'ESENZIONE FISCALE
- CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ISTRUZIONI SUL RAVVEDIMENTO SPECIALE

## **SICUREZZA**

- BANDO ISI INAIL: PROROGATO AL 30.09.2025 IL TERMINE PER IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE
- INAIL: LE NUOVE COMPETENZE E LE SOFT SKILL PER AFFRONTARE I NUOVI RISCHI LAVORATIVI LEGATI ALLA DIGITALIZZAZIONE

## **ENERGIA**

- NUOVA DELIBERA ARERA: OBBLIGO DI CONTROLLORE CENTRALE DI IMPIANTO PER I POSSESSORI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

## **AMBIENTE**

- CBAM: L'UE SEMPLIFICA GLI ADEMPIMENTI PER LE PMI

## **QUALITÀ**

- ISO 9001: ENTRO IL 2025 ATTESA LA PUBBLICAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE

## **EXPORT**

- SAVE THE DATE - 21ST SESSION OF THE UNIDO GENERAL CONFERENCE - THE GLOBAL INDUSTRY SUMMIT 2025 - RIYADH, SAUDI ARABIA, 23- 27.11.2025

## **AUTOTRASPORTO**

- INCENTIVI PER VEICOLI ELETTRICI: IL MASE PUBBLICA UN BANDO CHE FINANZIA L'ACQUISTO DI MEZZI N1 E N2 PER LE MICROIMPRESE CON SEDE LEGALE IN UN'AREA URBANA FUNZIONALE
- TRASPORTI IN ADR: IN ITALIA FINO AD AGOSTO 2027 POSSIBILE IL TRASPORTO IN ESENZIONE DI LEGHE CONTENENTI PIOMBO
- TUNNEL DEL TENDA: RESI NOTI I NUOVI ORARI DI TRANSITO. RESTANO I BLOCCHI PER I VEICOLI SUPERIORI ALLE 3,5 TON E ALLE MERCI PERICOLOSE

## **AFFARI GENERALI**

- ACN: APPROVATO IL PIANO PER L'INDUSTRIA CYBER NAZIONALE

## **AGEVOLAZIONI**

- NEWSLETTER FINANZA AGEVOLATA - SCOPRITE LE OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE (aggiornata a mercoledì 24 settembre 2025)

## **FORMAZIONE**

- 3 PROSPETTIVE PER AFFRONTARE L'EXPORT

<b>Api Notizie</b>	<b>SINDACALE</b>
<b>n.33 del 25.09.2025</b>	<b>pagina 1</b>

## **SENATO: USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL LAVORO**

Il Senato, nella seduta di mercoledì 17 settembre 2025, ha approvato definitivamente il **disegno di legge 1146-B** recante **disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale** ([clicca QUI](#)), collegato alla manovra di finanza pubblica.

Per quanto riguarda la materia lavoro, questi gli articoli di riferimento:

- **Art. 11. (Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)**
- **Art. 12. (Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)**
- **Art. 13. (Disposizioni in materia di professioni intellettuali)**

*Fonte: Senato*

## **CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI SI ESTENDE AI GENITORI DI BAMBINI DISABILI**

Con sentenza pubblicata dell'11 settembre 2025 ([C-38/24](#)) la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000), si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell'assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità.

Secondo la Corte, per garantire l'uguaglianza tra i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli idonee a consentire loro di fornire l'assistenza necessaria ai loro figli disabili, con il limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro. Di conseguenza, il giudice nazionale dovrà verificare che, in tale causa, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere.

*Fonte: Corte di Giustizia Europea*

## **SCADENZIARIO CONTRATTUALE MESE DI SETTEMBRE 2025**

### **WELFARE CCNL METALMECCANICI PICCOLA INDUSTRIA – CONFIMI**

Le aziende mettono a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare pari a 200 euro con decorrenza dal 1° settembre di ciascuno anno, da utilizzare entro il 31 agosto di ogni anno successivo

### **MINIMI RETRIBUTIVI CCNL METALMECCANICI PICCOLA INDUSTRIA – CONFAPI**

È stato concordato per il biennio 2025-2026 un aumento dei minimi retributivi che, riferito al 5° livello è pari ad euro 100,00 lordi, comprensivo della rivalutazione Ipca, così ripartito:

- a) euro 27,90: decorrenza 1/06/2025 (già corrisposti);  
b) euro 22,10: decorrenza 1/09/2025;  
c) euro 50,00: decorrenza 1/06/2026.

Viene confermata la clausola di garanzia: in caso di una inflazione reale maggiore gli aumenti corrisposti saranno adeguati all'inflazione.

Livelli	Minimi 31/12/2024	Aumenti 01/06/2025	Minimi 01/06/2025	Aumenti 01/09/2025	Minimi 01/09/2025	Aumenti 01/06/2026	Minimi 01/06/2026
1	1.566,94	20,37	1.587,31	16,14	1.603,45	36,51	1.639,96
2	1.730,47	22,50	1.752,97	17,82	1.770,79	40,32	1.811,11
3	1.920,00	24,96	1.944,96	19,77	1.964,74	44,74	2.009,48
4	2.003,23	26,04	2.029,27	20,63	2.049,91	46,68	2.096,58
5	2.145,87	27,90	2.173,77	22,10	2.195,87	50,00	2.245,87
6	2.300,75	29,91	2.330,66	23,70	2.354,36	53,61	2.407,97

7	2.468,33	32,09	2.500,42	25,42	2.525,84	57,51	2.583,36
8	2.684,27	34,90	2.719,17	27,65	2.746,82	62,55	2.809,37
8Q	2.684,27	34,90	2.719,17	27,65	2.746,82	62,55	2.809,37
9	2.985,18	38,81	3.023,99	30,74	3.054,74	69,56	3.124,30
9Q	2.985,18	38,81	3.023,99	30,74	3.054,74	69,56	3.124,30

Fonte: Confimi Industria Bergamo

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.33 del 25.09.2025</i>	<i>pagina 3</i>

## **MIN.LAVORO: RAPPORTO DI LAVORO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI – AUMENTATE LE SANZIONI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il [Decreto direttoriale n. 374 del 18 settembre 2025](#), ha adeguato gli importi delle sanzioni amministrative in caso di violazioni alle regole sul collocamento al lavoro e al rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, così come previste dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

- **Mancata comunicazione all'ITL** delle caratteristiche dei centralini telefonici e sulla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione: **sanzione** amministrativa pecuniaria **da 157,10 a 3.141,75 euro**
- **Mancata assunzione di centralinisti non vedenti**: **sanzione** amministrativa pecuniaria **da 29,17 a 125,28 euro**, per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

*Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **CASSAZIONE: CONTRATTO DI PROSSIMITÀ E MINIMALE CONTRIBUTIVO**

Con ordinanza n. **19467/2025**, la Corte di Cassazione ha affermato che il contratto di prossimità non può derogare in senso peggiorativo il minimale contributivo fissato ai fini previdenziali, in quanto lo stesso ha una funzione pubblicistica e di tutela previdenziale. La Corte afferma che le retribuzioni (entro certi limiti) possono essere ridotte ma l'accordo di prossimità non può avere effetto su soggetti terzi (INPS), destinatari di erogazioni con funzione pubblica.

L'art. 8 del D.L. n. 138/2011 è una disposizione eccezionale che, non può essere estesa ad altri istituti oltre quelli previsti.

*Fonte: Corte di Cassazione*

## **CASSAZIONE: REVOCA DELLE DIMISSIONI ANCHE DURANTE IL PERIODO DI PROVA**

Con l'**ordinanza n. 24911/2025**, la Corte di Cassazione ha chiarito che la disciplina prevista dall'articolo 26 del D. Lgs. 151/2015, relativa alla possibilità per il lavoratore di **revocare le dimissioni entro sette giorni** dalla trasmissione del modello telematico, si applica **anche durante il periodo di prova**.

La pronuncia smentisce l'interpretazione contenuta nella circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2016, secondo cui tale facoltà non sarebbe esercitabile nel corso della prova. Secondo la Cassazione, tale esclusione non trova fondamento nella norma, che non prevede deroghe per il periodo di prova, e non può essere introdotta per via amministrativa.

Pertanto, anche se le dimissioni vengono rassegnate durante la prova, il lavoratore può revocarle entro il termine previsto, con conseguente **ripristino del rapporto di lavoro**. Il datore di lavoro non può sottrarsi a tale effetto limitandosi al versamento di un'indennità risarcitoria.

La Corte sottolinea che le finalità della disciplina sulle dimissioni e quelle del patto di prova sono distinte e non si sovrappongono. La possibilità di revoca, anche in prova, risponde all'esigenza di contrastare le dimissioni in bianco e garantisce la piena tutela del lavoratore, senza pregiudicare il diritto del datore di recedere liberamente al termine del periodo di prova o anche anticipatamente, dopo un congruo periodo di valutazione.

*Fonte: Corte di Cassazione – Confimi Industria Bergamo*

## **CASSAZIONE: LICENZIAMENTO DOPO PATTO DI PROVA NULLO O INESISTENTE**

Con sentenza n. **24201/2025**, la Corte di Cassazione ha affermato che, alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 128/2024, al recesso intimato per asserito mancato superamento del periodo di prova inesistente, perché affetto da una "nullità genetica" trova applicazione l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 23/2015 (e non la tutela indennitaria prevista dal comma 1), il quale prevede la reintegrazione nella ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui in giudizio sia dimostrata l'insussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore. Il rapporto di lavoro va considerato a tempo indeterminato sin dall'origine.

*Fonte: Corte di Cassazione*

## **CASSAZIONE: LAVORARE FINO A 70 ANNI CON ACCORDO**

Con ordinanza n. **23603 del 20 agosto 2025**, la Corte di Cassazione, richiamando la decisione delle Sezioni Unite n. 17589 del 4 settembre 2015, ha ribadito che la prosecuzione dell'attività presso lo stesso datore dopo il compimento dei 67 anni, pur in presenza dei requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia, non è un diritto potestativo ma occorre un accordo tra le parti. Tale accordo, in mancanza di specificazione nell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011, può essere, oltre che scritto, anche in forma orale o per "fatti concludenti".

*Fonte: Corte di Cassazione*

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. – AGOSTO 2025 -  
INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 AGOSTO 2025 - 14 SETTEMBRE  
2025**

Nel mese di **Agosto 2025**, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT è pari a **121,8**.

Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dal **15 Agosto 2025** al **14 Settembre 2025**, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2024 dovrà essere rivalutato con il coefficiente **1,01998336**.

MESE	RAPPORTI LAVORO CESSATI		RIVALUT. FISSA	INDICI ISTAT	COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
	DAL	AL			
GENNAIO	15.01	14.02	0,125	120,9	1,00561772
FEBBRAIO	15.02	14.03	0,25	121,1	1,00811564
MARZO	15.03	14.04	0,375	121,4	1,01123752
APRILE	15.04	14.05	0,5	121,3	1,01186356
MAGGIO	15.05	14.06	0,625	121,2	1,01248960
GIUGNO	15.06	14.07	0,75	121,3	1,01436356
LUGLIO	15.07	14.08	0,875	121,8	1,01873336
<b>AGOSTO</b>	<b>15.08</b>	<b>14.09</b>	<b>1</b>	<b>121,8</b>	<b>1,01998336</b>
SETTEMBRE	15.09	14.10	1,125		
OTTOBRE	15.10	14.11	1,25		
NOVEMBRE	15.11	14.12	1,375		
DICEMBRE	15.12	14.01	1,5		

Fonte: ISTAT

<i>Api Notizie</i>	<b>FISCALE</b>
<i>n.33 del 25.09.2025</i>	<i>pagina 6</i>

## **DEBITI COMPENSATI CON CREDITI ALTRUI, IL SISTEMA TRIBUTARIO NON LO AMMETTE**

**La compensazione è possibile solo tra poste attive e passive del medesimo soggetto, e non può essere estesa a rapporti interni tra retisti, anche se regolati da contratti e presidi tecnici**

Il modello operativo proposto da una Rete di imprese, che prevede il pagamento di debiti tributari di un retista da parte di un altro utilizzando crediti fiscali propri, configura un accollo tributario vietato. Anche se formalmente non si assume l'obbligazione altrui, l'utilizzo in compensazione di crediti per estinguere debiti di soggetti diversi non è ammesso dalla normativa vigente. Pertanto, precisa l'Agenzia con la [risposta n. 246 del 17 settembre 2025](#), tali versamenti si considerano non avvenuti e sono soggetti a recupero e sanzioni.

*Fonte: Agenzia delle Entrate – Fisco Oggi*

## **PER LO STATUS DI "FIGLIO A CARICO" NON RILEVA IL COMPIMENTO DEI 30 ANNI**

***Permane la condizione che consente ai genitori, in sede di dichiarazione dei redditi, di fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri e le spese sostenuti nell'interesse del figlio***

Il genitore che ha effettuato delle spese per i figli che sono fiscalmente a carico, in quanto possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro come indicato dall'articolo 12, comma 2 del Tuir (per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite è elevato a 4.000 euro) può fruire delle detrazioni come interessi passivi, spese sanitarie, spese di istruzione (articolo 15, comma 2 del Tuir) anche se non spettano più le detrazioni per carichi di famiglia (indicate nel medesimo articolo 12) per superamento della soglia di età fissata, dalla legge di Bilancio 2025, al compimento dei 30 anni.

È, in sintesi, il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la [risposta n. 243](#) del 15 settembre 2025.

*Fonte: Agenzia delle Entrate – Fisco Oggi*

## **AGENZIA ENTRATE: ASSICURAZIONE SANITARIA PER PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO ALL'ESTERO**

L'Agenzia delle Entrate, con l'[interpello n. 249/E del 18 settembre 2025](#), fornisce alcuni chiarimenti in merito al corretto regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa sottoscritta dall'Ente in favore dei dipendenti che prestano servizio all'estero nei paesi dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

## **AGENZIA ENTRATE: INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO – APPLICABILITÀ DELL’ESENZIONE FISCALE**

L’Agenzia delle Entrate, con l’[interpello n. 247/E del 18 settembre 2025](#), fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera ibis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente ed iscritti alle forme “esclusive”, possano accedere a tale incentivo parimenti ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme sostitutive.

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

## **CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ISTRUZIONI SUL RAVVEDIMENTO SPECIALE**

**L’opzione, riservata agli aderenti al Cpb 2025/2026, consiste in un’imposta sostitutiva di dirette e Irap per le annualità 2019-2023. Nel cassetto fiscale una scheda che aiuta a fare i conti**

È online, sul sito delle Entrate, il [provvedimento](#) del 19 settembre 2025 con il quale l’Agenzia delinea le modalità di accesso al ravvedimento speciale previsto per i contribuenti che entro i termini di legge (30 settembre 2025) aderiscono al concordato preventivo biennale 2025/2026 (Dlgs 13/2024). Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’adesione va effettuata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 12-ter del decreto fiscale (DI 84/2025), che prevede la possibilità, per i soggetti che hanno applicato gli Isa nel periodo d’imposta 2024 e che aderiscono al concordato preventivo biennale (articoli da 10 a 22 del Dlgs 13/2024) per il biennio 2025 e 2026, di adottare un particolare regime di ravvedimento per le annualità dal 2019 al 2023, beneficiando di imposte sostitutive di quelle sui redditi, delle addizionali e dell’Irap.

L’opzione va esercitata dal 1° gennaio al 26 marzo 2026 presentando, per ogni annualità, l’F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo. Nel cassetto fiscale è disponibile la “*Scheda di sintesi*” aggiornata per il Concordato preventivo biennale 2025/2026, che contiene anche una sezione dedicata al calcolo degli importi dovuti tramite il ravvedimento speciale.

### **IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE**

Nel dettaglio, possono accedere al ravvedimento speciale le imprese e i lavoratori autonomi che, oltre ad aver aderito al concordato preventivo biennale per il 2025 e 2026, per le annualità per le quali intendono aderire al ravvedimento, abbiano, alternativamente:

- applicato gli Isa
- dichiarato cause di esclusione legate alla pandemia da Covid-19
- indicato condizioni di non normale svolgimento dell’attività (articolo 9-bis, comma 6, lettera a), DI 50/2017)
- dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice, qualora l’importo dei ricavi dichiarati

relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Inoltre, chi ha conseguito, nell'annualità di imposta interessata dal ravvedimento, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, può adottare tale istituto se esercita l'opzione per entrambe le categorie reddituali.

### **NEL CASSETTO FISCALE LA "SCHEMA DI SINTESI" PER CALCOLARE LE IMPOSTE SOSTITUTIVE**

Nell'[Allegato 1](#) al provvedimento odierno sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni rilevanti per la determinazione delle imposte da versare per adottare il ravvedimento. Inoltre, nel Cassetto fiscale i contribuenti potenzialmente interessati trovano a disposizione una nuova "Scheda di sintesi" aggiornata per il Cpb 2025/2026, che comprende una sezione dedicata all'istituto del ravvedimento speciale. Il prospetto indica i dati utili a calcolare le imposte sostitutive da versare per ciascuna annualità da parte di coloro che aderiscono al Cpb 2025/2026 e che intendono avvalersi del regime di ravvedimento correlato. Nella stessa funzionalità del Cassetto fiscale è resa disponibile anche la tabella con gli importi in formato elaborabile (csv). Questi elementi informativi non sono invece disponibili per coloro che risultano aver presentato l'istanza di adesione al Concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025.

### **COME ESERCITARE L'OPZIONE PER IL RAVVEDIMENTO SPECIALE**

L'opzione per il ravvedimento si realizza con il versamento delle imposte sostitutive tramite modello F24, da effettuare tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026. È possibile rateizzare il pagamento in un massimo di dieci rate mensili, con interessi calcolati al tasso legale a partire dal 15 marzo 2026. Per ogni annualità, il contribuente deve indicare:

- l'anno di riferimento
- in caso di rateazione, il numero della rata in pagamento e quello totale
- i codici tributo corrispondenti alle imposte sostitutive, che saranno istituiti con apposita risoluzione.

Per le società e associazioni di cui all'articolo 5 o le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l'opzione va esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento della prima o unica rata:

- dell'imposta sostitutiva dell'Irap, da parte della società o dell'associazione
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione.

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna "annualità", si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Il "ravvedimento" non si perfeziona, invece, se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, o ancora di atti di recupero di crediti inesistenti.

*Fonte: Agenzia delle Entrate – Fisco Oggi*

<i>Api Notizie</i>	<b>SICUREZZA</b>
<i>n.33 del 25.09.2025</i>	<i>pagina 9</i>

---

## **BANDO ISI INAIL: PROROGATO AL 30.09.2025 IL TERMINE PER IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'INAIL informa che è stato prorogato al 30 settembre 2025 ore 18:00 il termine ultimo per il caricamento della documentazione per tutte le imprese risultate ammesse agli elenchi cronologici provvisori.

*Fonte: INAIL*

## **INAIL: LE NUOVE COMPETENZE E LE SOFT SKILL PER AFFONTARE I NUOVI RISCHI LAVORATIVI LEGATI ALLA DIGITALIZZAZIONE**

La crescente automazione e l'integrazione di sistemi intelligenti nei contesti lavorativi comportano la necessità di competenze nuove e costantemente aggiornate, anche in termini di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

Le capacità di adattamento delle competenze dei lavoratori alle esigenze dinamiche degli scenari futuri sono quindi considerate centrali e diventa primario investire in una formazione non tradizionale, ma orientata a costruire competenze, tecniche e trasversali (soft skill), utili a gestire e ottimizzare tali tecnologie.

Il factsheet ([clicca QUI](#)) è un contributo alla maggiore comprensione degli impatti della digitalizzazione anche in termini di SSL e di nuovi rischi, nonché di aggiornamento delle competenze e della formazione sia come contenuti che come strumenti.

*Fonte: INAIL*

## **NUOVA DELIBERA ARERA: OBBLIGO DI CONTROLLORE CENTRALE DI IMPIANTO PER I POSSESSORI DI IMPIANTI FOTVOLTAICI**

Il 5 agosto 2025 Arera ha pubblicato la Deliberazione 385/2025/R/EEL, introducendo novità per chi gestisce impianti di generazione distribuita (fotovoltaico ed eolico).

Arera ha deliberato che gli impianti fotovoltaici ed eolici  $\geq 100$  kW, sia nuovi che esistenti e connessi alla rete MT, debbano essere dotati del Controllore Centrale di Impianto (CCI) con funzionalità di "Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO" degli inverter (PF2).

### **GLI OBIETTIVI PRINCIPALI**

- Rendere più efficace la procedura di riduzione della generazione distribuita nei casi di emergenza.
- Introdurre sistemi di comunicazione e controllo più affidabili e veloci.
- Aumentare la visibilità in tempo reale degli impianti connessi in media tensione.

### **PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE**

- Abolizione della categoria GDPRO: non sarà più possibile che sia il produttore, su richiesta del distributore, a ridurre manualmente la potenza.
- Obbligo di CCI (Controllore Centrale di Impianto) per tutti gli impianti  $\geq 100$  kW: questo dispositivo, già previsto dalla Norma CEI 0-16, permette di gestire l'impianto come un "generatore equivalente", migliorando comunicazione e coordinamento.
- Funzione PF2 obbligatoria: tutti gli impianti dovranno essere in grado di limitare la potenza attiva su comando esterno del distributore o di Terna.

La funzionalità PF2 ("Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO") è la principale novità operativa della Delibera 385/2025.

Questa prestazione, resa obbligatoria per tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici sopra i 100 kW connessi in media tensione, consente all'impianto di ridurre la potenza attiva su comando diretto dell'impresa distributrice o di Terna.

### **Tempistiche di adeguamento**

<b>Impianti</b>	<b>Scadenza per l'adeguamento</b>
<b>Esistenti <math>\geq 1</math> MW</b>	28 feb 2026
<b>Esistenti <math>\geq 500</math> kW e <math>&lt; 1</math> MW</b>	28 feb 2027
<b>Esistenti <math>\geq 100</math> kW e <math>&lt; 500</math> kW</b>	31 mar 2027
<b>Nuovi <math>\geq 100</math> kW</b>	Data di entrata in esercizio

**Contributi economici**

<b>Impianti</b>	<b>Contributo forfettario</b>
<b>Esistenti ≥ 1 MW</b>	Non previsto
<b>Esistenti ≥ 500 kW e &lt; 1 MW</b>	10.000 € se adeguamento entro 28 febbraio 2026
	7.500 € se adeguamento tra il 1 marzo 2026 e il 30 giugno 2026
	5.000 € se adeguamento tra il 1 luglio 2026 e il 31 ottobre 2026
	2.500 € se adeguamento tra il 1 novembre 2026 e il 28 febbraio 2027
<b>Esistenti ≥ 100 kW e &lt; 500 kW</b>	7.500 € se adeguamento entro 31 marzo 2026
	5.625 € se adeguamento tra il 1 aprile 2026 e il 31 luglio 2026
	3.750 € se adeguamento tra il 1 agosto 2026 e il 30 novembre 2026

*Fonte: Newsletter Energy News*

<b>Api Notizie</b>	<b>AMBIENTE</b>
<b>n.33 del 25.09.2025</b>	<b>pagina 12</b>

---

## **CBAM: L'UE SEMPLIFICA GLI ADEMPIMENTI PER LE PMI**

L'Unione Europea ha approvato modifiche cruciali al Regolamento sul Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), noto come "tassa alle frontiere sulla CO2".

L'obiettivo è alleggerire il carico burocratico per le piccole e medie imprese.

Con un voto plebiscitario, il Parlamento Europeo ha introdotto una soglia di esenzione: importazioni fino a 50 tonnellate annue non saranno soggette al CBAM.

Questa misura esenterà il 90% degli importatori, principalmente PMI e privati.

È fondamentale sottolineare che, nonostante la semplificazione, l'ambizione climatica del CBAM rimane invariata: il 99% delle emissioni totali di CO2 derivanti da settori chiave (acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti) continuerà a essere coperto dal regolamento.

La mossa mira a snellire l'amministrazione senza compromettere l'efficacia del meccanismo nel contrastare il "carbon leakage".

Le norme per le importazioni ancora soggette al CBAM sono state semplificate, ad esempio nei processi di autorizzazione e calcolo delle emissioni.

L'UE sta inoltre valutando l'estensione del CBAM a prodotti "a valle" e sta definendo i dettagli tecnici tramite regolamenti di esecuzione.

Il CBAM rivisto è un esempio di come l'UE intenda perseguire il Green Deal con pragmatismo, sostenendo le imprese pur mantenendo ferma la rotta verso un'economia più verde e competitiva.

*Fonte: Newsletter Energy News*

<i>Api Notizie</i>	<b>QUALITÀ</b>
<i>n.33 del 25.09.2025</i>	<i>pagina 13</i>

---

## **ISO 9001: ENTRO IL 2025 ATTESA LA PUBBLICAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE**

Entro il 2025 è attesa la pubblicazione della nuova edizione della ISO 9001, lo standard di gestione qualità più diffuso a livello globale, nato nel 1987.

Questa revisione impatterà su circa 100.000 aziende in Italia e oltre 1.2 milioni nel mondo.

L'aggiornamento è dettato da un contesto in rapida e costante evoluzione. Fattori come i cambiamenti climatici – che hanno già portato ISO a integrare il "climate change" nell'analisi di contesto di tutte le norme sui sistemi di gestione – e l'avanzamento dell'intelligenza artificiale, insieme alle sfide etiche della globalizzazione, rendono necessarie modifiche significative.

Le organizzazioni avranno a disposizione un periodo di transizione di due anni dalla data di pubblicazione per adeguarsi al nuovo standard. Le bozze (Draft International Standard e Final Draft International Standard) saranno rese disponibili qualche mese prima della release finale, permettendo alle aziende e ai consulenti di prepararsi adeguatamente.

Questa evoluzione della ISO 9001 si preannuncia come un passo fondamentale per garantire che i sistemi di gestione qualità continuino a essere strumenti efficaci e pertinenti in un mondo in continua trasformazione.

*Fonte: Newsletter Energy News*

<i>Api Notizie</i>	<b>EXPORT</b>
<i>n.33 del 25.09.2025</i>	<i>pagina 14</i>

## **SAVE THE DATE - 21ST SESSION OF THE UNIDO GENERAL CONFERENCE - THE GLOBAL INDUSTRY SUMMIT 2025 - RIYADH, SAUDI ARABIA, 23- 27.11.2025**

UNIDO ITPO Italy segnala alla comunità imprenditoriale italiana un'importante opportunità di visibilità e networking internazionale in occasione del Global Industry Summit 2025, che si terrà a Riyadh (Arabia Saudita) dal 23 al 27 novembre 2025, in concomitanza con la 21<sup>a</sup> Sessione della Conferenza Generale dell'UNIDO.

L'iniziativa, dal titolo "[\*The power of investment and partnerships to accelerate the SDGs\*](#)", riunirà rappresentanti di governi, organizzazioni internazionali e settore privato per discutere il futuro dell'industria nell'era digitale e promuovere partnership strategiche a livello globale.

Per le imprese italiane sono previsti momenti dedicati di particolare interesse:

- 24 novembre – *Investment and Partnership Day*
- 25 novembre – *Women's Empowerment Day*
- 26 novembre – *Generation Future Day*
- Opportunità di incontri B2B, B2G e G2G con attori istituzionali e industriali di primo piano

L'evento rappresenta una piattaforma privilegiata per:

- Esplorare nuovi mercati internazionali
- Stabilire relazioni con investitori e controparti estere
- Posizionare le imprese italiane al centro della trasformazione industriale globale

Le aziende interessate a partecipare sono invitate a segnalare il proprio interesse **entro domenica 14 settembre 2025**, scrivendo all'indirizzo [itpo.rome@unido.org](mailto:itpo.rome@unido.org). UNIDO ITPO Italy rimane a disposizione per fornire ulteriori informazioni su aspetti logistici, modalità di registrazione e opportunità di business dedicate.

*Fonte: Confimi Industria*

## INCENTIVI PER VEICOLI ELETTRICI: IL MASE PUBBLICA UN BANDO CHE FINANZIA L'ACQUISTO DI MEZZI N1 E N2 PER LE MICROIMPRESE CON SEDE LEGALE IN UN'AREA URBANA FUNZIONALE

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.208 dell'8 settembre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'8 agosto 2025 ([clicca QUI](#)) riguardante la concessione di incentivi a fondo perduto previsti dal PNRR per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.

Più nello specifico, gli incentivi sono destinati oltre che alle persone fisiche anche **alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l'acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 (fino a 3,5 ton) o N2 (fino a 12 ton) ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV)**. Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di **due bonus e l'importo dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro**.

Per ottenere il bonus è necessario che la proprietà del/dei veicolo/i per i quali si richiede l'incentivo **resti dell'impresa per almeno ventiquattro mesi**. Inoltre, per poter fruire del bonus è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5;
- al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

I bonus sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente **mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi del «Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento "de minimis" settore agricolo**. Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione.

### COME FUNZIONA IL BONUS

Per ottenere il bonus, inoltre, i richiedenti dovranno registrarsi nella piattaforma informatica che sarà realizzata da Sogei e messa a disposizione tramite sito del MASE.

Gli esercenti che si possono registrare alla piattaforma informatica in questione sono venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi un codice ATECO prevalente congruente con l'iniziativa così come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. La registrazione dell'esercente avverrà in base alle comunicazioni che verranno rese note tramite sito ufficiale del MASE all'indirizzo [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it).

Il venditore dovrà, una volta registratosi, inserire il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei punti vendita e l'iban del conto corrente dedicato su cui si intende ricevere il rimborso in linea con i principi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla base del criterio del punteggio ambientale, c.d. «eco-score», che valuta l'impronta di carbonio di un veicolo per l'intero ciclo di vita potrà altresì essere definito un elenco dei veicoli oggetto di incentivazione. In tale ipotesi, in data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili, sarà cura del MASE provvedere alla pubblicazione con apposita comunicazione sulla sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it), del predetto elenco dei veicoli incentivabili.

Per ogni punto vendita, inoltre, il venditore dovrà inserire, all'atto della registrazione, il link alla vetrina dei veicoli acquistabili con il «bonus veicoli elettrici»

La piattaforma informatica metterà a disposizione nell'area pubblica una pagina di ricerca degli esercenti aderenti all'iniziativa.

Per suo conto, la microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma informatica genererà il bonus previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori.

Per quanto attiene la validazione del bonus si ricorda che lo stesso deve essere validato entro trenta giorni dalla sua generazione presso un venditore e, se non validato entro il predetto termine di trenta giorni dalla sua generazione, l'importo del bonus sarà integralmente riversato nel plafond residuo disponibile.

Il soggetto che non ha ottenuto la validazione del bonus da parte del venditore prima della scadenza potrà richiederne un altro fino a esaurimento del plafond residuo disponibile. La validazione del bonus, in ogni caso, non potrà avvenire oltre la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per la sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto.

Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto, i venditori devono inserire nella piattaforma informatica il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo afferente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'indicazione dell'importo versato da parte del beneficiario a titolo di acconto. Il bonus non potrà essere utilizzato ai fini dell'acconto.

I venditori provvedono all'imputazione dei dati nella piattaforma informatica entro il termine di trenta giorni per la validazione del bonus decorrenti dalla data della rispettiva generazione. Il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo. I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del bonus, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. L'esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo e quella della rottamazione del veicolo termico.

I venditori provvedono all'emissione delle fatture in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n.190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.

I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Infine, Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l'importo dei contributi spettanti a seguito della vendita dei veicoli effettuata con le modalità ed in relazione ai bonus riconosciuti sulla base dei dati presenti sulla piattaforma informatica.

## **QUANDO E COME SI POTRA' FARE DOMANDA**

Con comunicazione pubblicata sulla apposita sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale <http://www.mase.gov.it/> – il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare, sino ad esaurimento del plafond disponibile di cui all'art. 4, l'accesso alla piattaforma informatica di cui al precedente art. 5.

Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda ad un'attenta lettura del decreto in esame.

*Fonte: Assotir*

## **TRASPORTI IN ADR: IN ITALIA FINO AD AGOSTO 2027 POSSIBILE IL TRASPORTO IN ESENZIONE DI LEGHE CONTENENTI PIOMBO**

Dal 1° settembre scorso con l'entrata in vigore del Regolamento Delegato UE 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP) sono state riconosciute come ecotossiche anche molte leghe contenenti piombo, determinando così delle conseguenze importanti ed immediate anche per tutte le imprese che effettuano trasporti di merci pericolose.

Per evitare un vero e proprio blocco logistico del sistema di trasporto di queste leghe l'Italia, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha sottoscritto nei giorni scorsi un accordo multilaterale (M336) che permette il trasporto di leghe contenenti piombo, in regime di esenzione ADR, a determinate condizioni. Tale accordo resterà in vigore fino al 31 agosto 2027. Solo per citare due esempi, affinché il trasporto possa avvenire in esenzione, è necessario dimostrare che la lega sia sparingly soluble (scarsamente solubile) e garantire che i contenitori per il trasporto siano stagni alle polveri e resistenti all'acqua, portando peraltro sempre a bordo del mezzo la copia dell'accordo.

Da ciò ne deriva quindi che, dove applicabile, l'M336 semplifica di gran lunga il trasporto evitando rallentamenti se non addirittura blocchi logistici ma in assenza di determinate condizioni resta valido l'ADR ordinario con tutti i suoi precetti da rispettare.

*Fonte: Assotir*

## **TUNNEL DEL TENDA: RESI NOTI I NUOVI ORARI DI TRANSITO. RESTANO I BLOCCHI PER I VEICOLI SUPERIORI ALLE 3,5 TON E ALLE MERCI PERICOLOSE**

In attesa del completamento dei lavori sul versante francese, la viabilità del Tunnel del Tenda sarà ripristinata seguendo determinate fasce orarie.

La Conferenza intergovernativa, infatti, ha stabilito che gli orari di apertura saranno i seguenti: dal 15 settembre al 28 settembre le aperture durante i giorni lavorativi saranno programmate tra le 6,00 e le 8,00, le 12,00 e le 13,00 e le 18,00-21,00. Il sabato e la domenica, invece, verrà mantenuto l'orario continuato dalle 6,00 alle 21,00.

A partire dal 29 settembre e fino al 4 dicembre 2025 le fasce orarie si ridurranno, passando da tre a due, e riguarderanno il periodo 6,00-8,00 e 18,00-21,00. Dal 15 dicembre all'11 gennaio, infine, verrà ripristinato l'orario continuato 6,00-21,00.

Ricordiamo che la circolazione sia lato Italia che lato Francia è regolamentata da un senso unico alternato regolato da semafori con cicli di 30 minuti ed è vietata al transito di veicoli superiori alle 3,5 tonnellate e a quelli che in regime ADR.

Gli orari dal 12 gennaio saranno resi noti alla prossima riunione della Conferenza Intergovernativa, prevista per il mese di dicembre.

*Fonte: Assotir*

## **ACN: APPROVATO IL PIANO PER L'INDUSTRIA CYBER NAZIONALE**

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha approvato, con [Decreto Direttoriale prot. ACN 0320700](#), il **Piano per l'industria cyber nazionale**, previsto dalla Misura #51 del Piano di implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026.

Il Piano, frutto della collaborazione di ACN, MIMIT, MUR, MAECI e DTD, rappresenta un documento strategico per il rafforzamento dell'ecosistema industriale nazionale della **cybersicurezza**. Definisce azioni, strumenti e fonti di finanziamento per sostenere l'innovazione, la crescita delle imprese e lo sviluppo di competenze nel settore cyber.

Il documento sarà il riferimento operativo per la collaborazione tra gli attori responsabili della misura: ACN, MIMIT, MUR, MAECI e Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD). Le amministrazioni coinvolte garantiranno l'attuazione degli interventi con un **approccio sinergico e sistemico**, in linea con i prerequisiti di sicurezza definiti dall'ACN.

Il Piano si articola in tre assi principali:

- Innovazione e collaborazione tra ricerca e industria
- Sviluppo di start-up e PMI, anche in ottica di internazionalizzazione
- Sviluppo di nuove competenze professionali

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è attore responsabile o erogatore per le seguenti azioni:

- 1.5 Trasferimento tecnologico
- 1.6 Brevetti e Proof of Concept
- 1.7 Accordi per l'innovazione
- 2.2 Fondo Nazionale Innovazione / Venture Capital
- 3.2 Formazione tramite centri di trasferimento tecnologico

*Fonte: Ministero delle Imprese e del Made In Italy*

<i>Api Notizie</i>	<b>AGEVOLAZIONI</b>
<i>n.33 del 25.09.2025</i>	<i>pagina 19</i>

---

**NEWSLETTER FINANZA AGEVOLATA - SCOPRITE LE  
OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE (aggiornata a mercoledì  
24 settembre 2025)**

Ecco un aggiornamento su alcune opportunità di Finanza Agevolata che potrebbero interessare alla vostra azienda.

Le abbiamo suddivise per misure locali riferite specificatamente a Mantova e provincia, Regione Lombardia e Nazionali, UE (non sempre troverete finanziamenti per tutte le sezioni).

In fondo c'è anche una sezione anteprima che anticipa future misure di finanza agevolata.

SPORTELLO OPERATIVO – [Prenota il confronto con un professionista del settore](#)

Vi ricordiamo che è sempre attiva la possibilità di prenotare un incontro gratuito e di orientamento con un professionista esperto di finanza agevolata dove approfondire le misure già aperte e avere un primo orientamento su eventuali progetti futuri.

**[CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI](#)**

<i>Api Notizie</i>	<b>FORMAZIONE</b>
<i>n.33 del 25.09.2025</i>	<i>pagina 20</i>

---

### **3 PROSPETTIVE PER AFFRONTARE L'EXPORT**

INIZIO: VENERDI' 03 OTTOBRE 2025 dalle 15:00 alle 18:00

Con tre incontri mirati – dedicati ad amministrazione, logistica e acquisti – avrai l'opportunità di acquisire strumenti pratici, aggiornati e subito applicabili per muoverti con sicurezza nel complesso scenario internazionale. Ogni webinar ha una durata di 3 ore e può essere seguito singolarmente, in base alle proprie esigenze, oppure come percorso completo, per ottenere una visione a 360° del commercio internazionale.

[Clicca Qui](#) per maggiori informazioni sul corso e per aderire all'iniziativa formativa.